



VERBALE N. 22 DELL'ADUNANZA DEL 30 MAGGIO 2024

L'anno 2024, il giorno trenta del mese di maggio, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) impegno solenne Praticanti;
- 3) pratiche disciplinari;
- 4) pareri su note di onorari;
- 5) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 6) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 7) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 8) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 9) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 10) approvazione del verbale n. 21 dell'adunanza del 23 maggio 2024;
- 11) comunicazioni del Presidente;
- 12) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 13) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 14) comunicazioni del Vice Presidente;
- 15) comunicazioni dei Consiglieri;
- 16) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente
" Antonio Caiafa	Consigliere
" Donatella Cere'	"
" Donatella Carletti	"
" Lucilla Anastasio	"



"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvetero	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Enrico Lubrano	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Irma Conti	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.11.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Addessi, Agnino, Alberici, Anastasio, Arpino, Caiafa, Canale, Cappelli, Carletti, Cesali, Comi, Galeani, Lepri, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Punto 1: impegno solenne Avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione



di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Entrano anche i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Di Tosto.

Punto 2: impegno solenne Patrocinio sostitutivo

- Sono presenti i Dottori: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Punto 3: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto.

Entra il Consigliere Alesii.

Punto 4: pareri su note di onorari

Parere di congruità n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Alberici relaziona sull'istanza presentata il 13 maggio 2024 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la correzione del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari su un solo procedimento, per euro (omissis) anziché su quattro procedimenti per euro (omissis);



rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis) rispettivamente per i quattro procedimenti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 5: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Avv. (omissis)

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

(omissis)

(omissis)

- Entra il Consigliere Lubrano.

(omissis)

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.



Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti, con la quale il seguente professionista: (omissis) chiede la variazione della propria iscrizione dall'Albo ordinario all'Elenco speciale annesso all'Albo; vista l'attestazione dell'ufficio legale di appartenenza; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal R.D.L. 27/11/1933 n.1578, convertito con modificazioni nella L. 22/1/1934 n.36, e dal R.D. 22/1/1934 n.37, sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare dall'Albo ordinario il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Elenco speciale annesso allo Albo.

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario

Il Consiglio, visti i documenti, con i quali il professionista: (omissis) varia di diritto la propria iscrizione dalla Sezione Speciale all'Albo Ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di passare dalla Sezione Speciale D.Lgs. n.96/2001 il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Albo Ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni degli Avv.ti (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti sono deceduti; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati per decesso.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti con la quale il dottore: (omissis) chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma il dottore sopraindicato.



Abilitazioni al patrocinio sostitutivo

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Nulla osta

(omissis)

Compiuta Pratica

(omissis)

Punto 6: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 22 maggio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI dell'evento a partecipazione gratuita "Il ruolo del familiarista - tra etica e interprofessionalità - il metodo A.N.F.I.", che si svolgerà l'8 e il 9 novembre 2024;

Il Consiglio



- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 22 maggio 2024 è pervenuta richiesta di accREDITamento da parte di CONSORTIUM FORENSE 1960 dell'evento a partecipazione gratuita "Il web marketing e la deontologia dell'avvocato", che si svolgerà il 14 giugno 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per attualità ed interesse della materia.

- In data 23 maggio 2024 è pervenuta richiesta di accREDITamento da parte di (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "Direttiva Europea case green (Direttiva 2010/31/UE) dal superbonus alla casa green", che si svolgerà il 12 giugno 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per attualità della materia e qualità dei relatori, per i soli partecipanti in presenza.

- In data 25 maggio 2024 è pervenuta richiesta di accREDITamento da parte del (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "La presunzione di innocenza è un Diritto Costituzionale", che si svolgerà il 20 giugno 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 27 maggio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "Corso di formazione lavoro e sport - Elementi della riforma e contratti di lavoro", che si svolgerà il 17, 19, 24, 25 e 26 giugno 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITAMENTO;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere 10 crediti formativi ordinari, per la partecipazione all'80% del corso, articolato su 5 incontri, per n. 13 ore di formazione, per i soli partecipanti in presenza.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per particolari condizioni personali;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Punto 7: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Punto 8: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 11: comunicazioni del Presidente



- Il Presidente Nesta, riferisce sulla nota, pervenuta in data 23 maggio 2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, con la quale si trasmette la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, del 10 aprile 2024, che non ha approvato il decreto di variazione tabellare adottato dal Presidente del Tribunale di Roma in data 7 novembre 2022 in ordine ai criteri di fissazione dei processi a citazione diretta. Tale delibera non approva la scelta metodologica di escludere la fissazione dei processi di imminente prescrizione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, riferisce sulla nota, pervenuta in data 23 maggio 2024 dalla CISL - Coordinamento Territoriale del Ministero della Giustizia -, con la quale si lamenta la nuova destinazione dell'Ufficio del Giudice di Pace nel quartiere Aurelio in Largo Lorenzo Mossa, nei pressi del noto albergo romano Ergife, ben distante dagli Uffici Giudiziari siti nel quartiere Prati. Nella suddetta nota viene chiesto al Direttore Generale di valutare altre possibilità e tra queste anche l'acquisto da parte dell'Amministrazione dell'attuale sede di via Teulada nonché un incontro anche alla presenza dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, riferisce sulla nota, pervenuta in data 21 maggio 2024 dalla Corte di Appello di Roma, con la quale si trasmette, per opportuna conoscenza il deliberato dell'Assemblea dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Roma in ordine all'attuazione della riforma della giustizia minorile nel territorio della Regione Lazio.

Il Consiglio delega il Consigliere Anastasio a riferire alla prossima adunanza. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta il 27 maggio 2024 dall'Unione Camere Penali Italiane contenente la Proposta di sottoscrizione della convenzione tra il Consiglio dell'Ordine di Roma e UCPI per l'organizzazione e lo svolgimento dei Corsi di formazione per l'ottenimento e per il mantenimento del titolo di Avvocato specialista in diritto penale.

Il Consiglio rinvia l'esame alla prossima adunanza.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta il 24 maggio 2024 dalla Corte di Appello di Roma con la quale si comunica la riapertura dal 27 maggio 2024, a seguito della fine dei lavori, dell'ingresso pedonale Varco N di Via Romeo Romei, n. 2.

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali.



Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dall'Organismo Congressuale Forense in data 27 maggio 2024 relativa alla circolare Dag Ministero Giustizia avente ad oggetto il patrocinio a spese dello Stato nello specifico in merito all'applicabilità della riscossione forzata in solido nei confronti dell'imputato e del difensore dei diritti di copia di cui dell'art. 272 DPR n° 115/2022 alla fattispecie in cui il difensore dell'imputato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato non abbia depositato copia cartacea ai sensi dell'art. 164 disp. att. al CPP dell'atto di impugnazione depositato telematicamente (trasmesso via PEC o con deposito su Portale). La nota osserva come tale interpretazione si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 24 comma 3 della Carta Costituzionale che impone allo Stato l'obbligo di assicurare la difesa ai non abbienti, onerando invece il difensore di un costo aggiuntivo non rimborsabile ai sensi del DPR n. 115/2002.

La delibera dell'OCF, infine, stabilisce di richiedere al Ministro della Giustizia e al Direttore del DAG di adottare provvedimenti che chiariscano l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 164 disp. att. al CPP alla fattispecie di deposito degli atti ai sensi dell'art. 111 bis CPP e, in ogni caso, la inapplicabilità della previsione di cui all'art. 272 DPR n. 115/2002 (TUSG) al difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

Il Consiglio preso atto esprime piena adesione alla delibera dell'OCF e auspica che il Ministero della Giustizia recepisca prontamente le argomentazioni addotte dall'OCF, con ogni consequenziale provvedimento.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani e il Consigliere Tesoriere Voltaggio ed il Vicepresidente Agnino ribadiscono che la situazione degli Uffici del Giudice di Pace di Roma è estremamente grave, atteso che non si è inteso ovviare, nonostante le richieste reiteratamente avanzate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dai Capi degli Uffici Giudiziari Romani, alle criticità più volte evidenziate.

In particolare, allo stato, sussiste una scopertura dell'organico dell'Ufficio di circa il 60%, al quale, in qualche modo, tenta di supplire parzialmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che, accollandosi il relativo onere economico, ha messo a disposizione ben quattro unità lavorative, impegnate in mansioni fondamentali e determinanti per l'erogazione del servizio negli Uffici del Giudice di Pace.



Inoltre, il prospettato trasferimento degli Uffici del GdP in Via Aurelia (altezza Largo Mossa) -via dove notoriamente il traffico è intenso, specialmente la mattina e peraltro distante parecchi chilometri dagli altri uffici giudiziari- comporterebbe gravissimi e insostenibili disagi per gli Avvocati, con ogni conseguente e ulteriore pregiudizio per il regolare espletamento dell'attività giudiziaria presso il GdP. Conseguentemente, stante il protrarsi della più volte rappresentata situazione pregiudizievole per gli Avvocati e in particolare per la collettività, rilevano l'opportunità che l'opinione pubblica sia sensibilizzata mediante iniziative, intraprese dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che possano attrarre l'attenzione della stampa e dei social.

Il Presidente Nesta propone di organizzare una manifestazione.
(omissis)

Il Presidente Nesta unitamente al Consigliere Gentile comunicano di essere intervenuti presso il Giudice di Pace di Roma, in relazione alla situazione di grave ritardo nella emissione dei decreti ingiuntivi, a fronte di ricorsi iscritti a far data dal 2023. In data 27.5 u.s il Consigliere Gentile formalizzava la richiesta di chiarimenti alla segreteria della Presidenza del GDP, avendo appreso della impossibilità di ottenere la pubblicazione dei Decreti ingiuntivi emessi da alcuni GdP, circostanza che risultava connessa ad un provvedimento del Presidente del Tribunale. In riscontro a detta richiesta la Segreteria della Presidenza del GDP con mail del 28.5 u.s. comunicava che "con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 27 giugno 2023, i Ricorsi per decreto ingiuntivo, a far data dall'8 maggio 2023, sono stati assegnati esclusivamente a n° 11 Magistrati che non avevano ancora sostenuto la procedura di conferma. Con successivo provvedimento del 17 aprile 2024, i suddetti Ricorsi di nuova iscrizione, sono stati assegnati a rotazione a ciascun Giudice dell'Ufficio appartenente alla sezione civile, con esclusione degli 11 Magistrati a suo tempo assegnatari, sino alla definizione.

Il provvedimento relativo all'assegnazione ai nuovi Giudici sarà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio Giudiziario, in applicazione analogica dell'art. 40 della Circolare relativa alle tabelle del Tribunale (delibera de C.S.M. del 23/07/2020).

Da tale momento potrà essere effettuata la pubblicazione dei decreti emessi".

Il Consigliere Gentile, quale componente laico del Consiglio Giudiziario propone di rappresentare l'urgenza al predetto Consiglio Giudiziario affinché ponga all'ordine del giorno della prossima riunione, la approvazione delle variazioni tabellari afferenti alla assegnazione suddetta.

Il Consiglio delibera di organizzare una pubblica manifestazione come oggi proposto e secondo le modalità che saranno determinate,



fissando la data di detta manifestazione per il 4 luglio p.v.; delibera anche in conformità alla separata proposta del Presidente Nesta unitamente al Consigliere Gentile.

Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di patrocinio e Logo pervenuta il 29 maggio 2024 dall'Avv. (omissis) per l'Evento Sportivo "(omissis)" organizzato dall'Accademia Forense in collaborazione con l'ANF, Azione Legale, l'AIGA e Movimento Forense che si terrà il (omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis) presso (omissis).

Il Consiglio prende atto, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di nomina di Arbitro Unico pervenuta in data 27 maggio 2024 dall'Avv. (omissis), per sé stesso, per la Sig.ra (omissis) e il Sig. (omissis), nella qualità di co-eredi comproprietari di una quota ciascuno di valore nominale pari ad euro (omissis) del capitale sociale della (omissis) contro la (omissis) in persona degli Amministratori e legali rappresentanti.

Nella suddetta richiesta l'Avv. (omissis) formulava altresì contestuale Istanza per la nomina di un Curatore Speciale ex art. 78 e ss. c.p.c.

Il Presidente Nesta comunica di aver nominato quale Arbitro Unico, l'Avv. (omissis), con studio in Roma, alla via (omissis).

Con riferimento alla richiesta di nomina del curatore speciale rileva che la clausola compromissoria legittima il Presidente dell'Ordine degli Avvocati soltanto alla nomina dell'Arbitro Unico e, conseguentemente, non può essere accolta la richiesta di eventuale nomina del curatore speciale ex art. 79 c.p.c.

Il Consiglio prende atto. Delibera immediatamente esecutiva.

Punto 12: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Vista la istanza presentata dall' Avvocato (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)



Punto 13: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunica l'elenco messo a disposizione dal Dipartimento Amministrazione e riguardante le singole spese di ridotta dimensione, affrontate nel I Trimestre del 2024.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunica che è giunta la richiesta dell'Ufficio iscrizione per l'acquisto del materiale necessario per il rilascio dei tesserini professionali.

Il Consigliere Tesoriere chiede di approvare il preventivo di spesa fornito dalla società che da anni si occupa della manutenzione delle nostre macchine tesseratrici, scegliendo di acquistare lo slot di 10.000 tessere; pertanto, il costo complessivo sarà di Euro (omissis).

Il Consiglio delibera in conformità ed approva la spesa.

Punto 14: comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vice Presidente Agnino unitamente al Consigliere Caiafa comunicano la necessità di procedere con il corso di aggiornamento per il mantenimento del titolo di cui all'art. 356 CCI. Detto corso, della durata di 20 ore, verrà gestito secondo la vigente convenzione sottoscritta dal Presidente Nesta nel marzo 2023, previa delibera del Consiglio, con ADR Center ed il Consorzio (omissis), al costo di € (omissis) oltre IVA, in modalità diretta e registrata, per gli Avvocati iscritti al Foro di Roma.

Il corso avrà inizio nel mese di ottobre 2024. Le date ed il programma saranno oggetto di successiva comunicazione.

Chiede che il Consiglio approvi i corsi con l'utilizzo della convenzione tra il Coa di Roma, il Consorzio Universitario (omissis) e (omissis).

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Vice Presidente Agnino e del Consigliere Caiafa.

- Il Vice Presidente Agnino, unitamente al Consigliere Anastasio, giusta delega del Consiglio, in ordine alla ripresa dell'attività della Camera di Conciliazione con il Comune di Roma, riferiscono di aver accertato la compatibilità all'attuale vigenza e applicabilità della convenzione, conclusa tra la Camera di Conciliazione ed il Comune di Roma il 26.1.1996, con il relativo Regolamento attuativo approvato. Pertanto, propongono la ripresa delle attività di



Conciliazione. I procedimenti potranno tenersi un martedì mattina al mese dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in una delle stanze disponibili del Consiglio. Chiedono infine che il Consiglio nomini un componente del Consiglio della Camera di Conciliazione che affianchi il Vice Presidente Agnino ed il Consigliere Anastasio.

I Consiglieri Di Tosto e Galeani rilevano che tale incarico di componente del Consiglio della Camera di Conciliazione deve essere espletato dal Consigliere Segretario, secondo quanto previsto dal regolamento della detta Camera.

Il Presidente Nesta propone di designare quale componente del Consiglio della Camera di Conciliazione, l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto ed approva in conformità alla proposta odierna e designa l'Avv. (omissis), quale componente del Consiglio della Camera di Conciliazione.

Punto 15: comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Canale e Addessi comunicano che lo scorso 17 maggio si è positivamente conclusa la programmazione del corso di legalità per le scuole oggetto del protocollo siglato con (omissis) e colgono l'occasione per ringraziare le Colleghe (omissis), che hanno collaborato con dedizione e professionalità al progetto con ciò confermando e testimoniando la funzione sociale dell'Avvocatura anche attraverso la divulgazione dei principi del vivere civile alla collettività dei giovani ragazzi che hanno con piacere e coinvolgimento partecipato agli incontri.

Alla giornata conclusiva del 17 maggio scorso, tenutasi all'Auditorium del (omissis) - sede in cui i ragazzi si sono cimentati nella simulazione di due processi connessi, dimostrando la capacità di comprendere le dinamiche dei ruoli agli stessi assegnati - hanno assistito i genitori degli alunni e l'Assessore alla scuola del Municipio (omissis).

Il Corso è stato molto apprezzato sia da (omissis), che dagli istituti partecipanti, nonché dal Municipio (omissis), i quali sperano di proseguire nella collaborazione avviata.

I Consiglieri Canale e Addessi anche al fine di promuovere per il prossimo anno la pregevole iniziativa chiede che il Consiglio voglia darle ampia diffusione, disponendo la pubblicazione della notizia sul sito dell'Ordine, sui canali social e nella newsletter.

Il Consiglio ringrazia le Colleghe che hanno preso parte al progetto dispone la diffusione mediante newsletter. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Lepri comunica di aver convocato l'Avv. (omissis), come da delibera Consiliare del 16 maggio 2024, e di



aver ricevuto i chiarimenti forniti dallo stesso in relazione all'utilizzo del logo del COA di Roma in calce alle sue mail in cui si proponeva come sostituto processuale ai colleghi iscritti nelle liste dei difensori di ufficio di turno arresti e fermi. Come da verbale di convocazione che si distribuisce (omissis).

Il Consigliere Lepri, preso atto delle dichiarazioni del Collega (omissis), che rendono evidente che la diffusione del fenomeno in esame - invio di mail massive ai colleghi difensori di ufficio per proporsi quale sostituto del turno - prende spunto da uno spirito emulativo consentito dal silenzio del COA sul punto, considera utile e opportuno che il Consiglio stigmatizzi formalmente tale fenomeno quale violativo del decoro dell'Avvocato, con comunicazione da inviare a tutto l'albo.

Il Consiglio prende atto dell'impegno dell'Avv. (omissis).

Punto 10: approvazione del verbale n. 21 dell'adunanza del 23 maggio 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

I Consiglieri Alberici, Arditi di Castelvetero, Cappelli, Carletti, Galeani e Di Tosto preannunziano voto contrario.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Arpino e Canale, a maggioranza approva il verbale n. 21 dell'adunanza del 23 maggio 2024.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

artt. 6 c.d.f., 4, 4-bis e 18 L.p.

PAROLE CHIAVE

Associazione tra Avvocati - Società tra Avvocati - compartecipazione del singolo iscritto -- compatibilità

QUESITO

Si chiede se sia compatibile con la professione forense la contemporanea partecipazione di un Avvocato ad un'associazione ex art. 4 L.p. e ad una società ex art. 4-bis L.p.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi



Osserva

La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati (art. 4 L.p.) o, ancora, in forma societaria (società di persone, di capitali o cooperative).

L'esercizio in forma societaria (attraverso le cd. "STA") è oggi disciplinato dall'art. 4-bis della Legge professionale, norma introdotta nel 2017 dalla prima legge annuale sulla concorrenza ed il mercato (L. 4 agosto 2017, n. 124).

La medesima legge, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, ha abrogato la disposizione che obbligava gli Avvocati partecipi di un'associazione ad avere il domicilio professionale nella sede dell'associazione stessa e, soprattutto, ha eliminato il previgente limite di partecipazione dell'Avvocato ad una sola associazione professionale.

In ragione della mutata previsione ordinamentale, è stato ritenuto (C.N.F., parere 18 aprile 2018, n. 19) implicitamente soppresso anche il comma 3 dell'art. 70 del C.d.f. (*"L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati"*).

Diversamente, non è ammissibile che in una società tra Avvocati, costituita ai sensi dell'art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all'albo: i) una associazione professionale costituita ai sensi dell'art. 1 l. n. 1815/1939; ii) una associazione professionale tra Avvocati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 247/2012; iii) una associazione multidisciplinare tra Avvocati e altri professionisti (C.N.F., parere 19 febbraio 2021, n. 18; sul punto anche: C.N.F., sentenza 25 giugno 2022, n. 110).

Né è possibile l'inverso, ovvero che una STA partecipi ad un'associazione professionale (da ultimo: C.N.F., parere 19 aprile 2024, n. 14).

Se, quindi, nessuna disposizione impedisce al singolo iscritto di prendere contemporaneamente parte a più associazioni o STA, salvi i limiti statuari di ciascun ente collettivo, l'Avvocato compartecipe in più aggregazioni professionali è tenuto a porre maggiore attenzione agli obblighi deontologici posti a tutela e garanzia dell'esercizio indipendente e libero da pressioni o condizionamenti esterni, primo tra tutti il dovere di astensione in caso di interessi confliggenti con quelli della parte assistita (con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 24, comma 5, C.d.f.).

Deve infine rammentarsi che le cause di incompatibilità sono di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti, né possono essere derogate da alcun chiarimento reso



dal Consiglio dell'Ordine, ciò in quanto con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense", ne consegue, pertanto, che i chiarimenti deontologici rilasciati in termini generali non assumono né possono assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Cdd né, ancora, rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Alla luce di quanto sopra l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Pratiche. nn. (omissis) e (omissis)

Norme di riferimento

art. 48 CDF

Parole chiave

corrispondenza riservata

Quesito

Si chiede se sia possibile depositare in un giudizio civile "corrispondenza tra legali indicata come riservata non producibile ma che contiene il perfezionamento di un accordo tra le parti".

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa ed Avv. Vincenzo Comi,

osserva

La materia è disciplinata dall'art. 48 CDF, non a caso collocato nel Titolo IV (relativo ai doveri dell'Avvocato nel processo), ove sono enunciate, in via generale, le ipotesi di producibilità e, nonché, i divieti e le relative deroghe.

Al secondo comma il citato articolo indica i casi in cui la produzione della corrispondenza è espressamente consentita, anche indipendentemente dalla qualifica data alla comunicazione.

Le lettere "riservate" risultano producibili quando costituiscano perfezionamento e prova di un accordo, a conferma del raggiungimento del contenuto dello stesso; la producibilità e la conseguente deroga al regime trova la sua ratio nel fatto per il quale il perfezionamento dell'accordo deve, necessariamente, essere documentato, al fine del superamento della lite (in tal senso, R. Danovi, *Il Codice Deontologico, Milano, 2014*).

Ovviamente la producibilità è circoscritta alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai Colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza.

Al contrario, laddove l'accordo non si sia perfezionato e la corrispondenza attenga mere ipotesi transattive la stessa non sarà mai producibile.



L'Avvocato non deve consegnare comunque al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi. Deve infine rammentarsi che con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense", ne consegue, pertanto, che i chiarimenti deontologici rilasciati in termini generali non assumono né possono assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Cdd né, ancora, rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo. Alla luce di quanto sopra l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Pratica n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

Art. 48 C.d.f.

PAROLE CHIAVE

Corrispondenza tra colleghi

QUESITO

Si richiede se, nel corso di una causa di sfratto per morosità, sia possibile produrre, in allegato alla comparsa di costituzione, una comunicazione pec scambiata tra Colleghi in cui il mittente, nel rispondere ad una precedente del Collega, qualificata come *riservata personale non producibile* in giudizio, non indichi la stessa come tale nella risposta ed affermi nel cui contenuto che gli assistiti sono disponibili a corrispondere l'indennità di avviamento alla consegna delle chiavi.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione, Avvocati Antonio Caiafa e Vincenzo Comi

Osserva

L'art. 48 CDF, rubricato "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega" preclude all'Avvocato la possibilità di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, la corrispondenza intercorsa *esclusivamente* tra Colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La disposizione - come più volte ribadito in sede disciplinare - assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

A tal riguardo il CNF (11 marzo 2015 n. 19) ha affermato che "La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un Collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in



giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni Avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica...".

Inoltre, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e la ratio sarebbe radicalmente "vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporre a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolzze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto" (così CNF n. 38/2012).

La Corte di Cassazione ha ritenuto addirittura che il precetto deontologico ponga un divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra i professionisti, contenente proposte transattive, anche se riguarda corrispondenze successive all'invito del giudice a transigere (Sez. Un. 21109/2017).

Tutto ciò viene però mitigato da alcune regole complementari - tra cui la prima che costituisce l'eccezione al precetto - che, al secondo canone dell'articolo in questione, prevede la possibilità di produrre la corrispondenza intercorsa tra Colleghi quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un accordo, ciò in quanto è del tutto evidente che, raggiunta un'intesa, questa possa e debba essere esternata, ovvero l'accordo stesso assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste

Deve infine rammentarsi che con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense", ne consegue, pertanto, che i chiarimenti deontologici rilasciati in termini generali non assumono né possono assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Cdd né, ancora, rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Alla luce di quanto sopra l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Segue punto 4: pareri su note di onorari



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Punto 9: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Nulla da deliberare.

Punto 16: varie ed eventuali

- Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 16.51; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno



6 giugno 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)